

CODICE DI CONDOTTA PER I FORNITORI

Sinerga SpA attribuisce grande importanza alla condivisione di regole, pratiche e principi comuni in materia di etica, responsabilità sociale e tutela dell'ambiente.

Il nostro obiettivo è quello di sviluppare relazioni durature, di fiducia e reciprocamente vantaggiose con fornitori che condividono i nostri forti valori e che dimostrano lo stesso impegno a operare in modo responsabile ed etico in tutti gli aspetti dell'attività.

Il successo di Sinerga SpA si basa infatti su valori aziendali che sia i dipendenti che i partner commerciali esterni si impegnano a rispettare. Per questo motivo, Sinerga SpA richiede ai propri Fornitori di rispettare i principi etici presentati nel presente Codice di Condotta dei Fornitori e di garantire che i propri Fornitori e subappaltatori facciano altrettanto.

Nello svolgimento delle proprie attività, Sinerga SpA si impegna a rispettare tutte le leggi, i regolamenti, le convenzioni nazionali e internazionali applicabili, nonché le migliori pratiche, in particolare in materia di etica, responsabilità sociale e tutela dell'ambiente.

Richiediamo il rigoroso rispetto di questi standard da parte di tutti i nostri fornitori, dei loro lavoratori, dei loro impianti di produzione e dei loro subappaltatori.

Il Codice dei fornitori si basa su standard riconosciuti a livello internazionale, tra cui la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e i Principi delle Nazioni Unite per l'emancipazione femminile.

In caso di violazione del presente Codice di Condotta dei Fornitori da parte del Fornitore o di uno dei suoi subappaltatori, Sinerga SpA si riserva il diritto di rivedere il rapporto commerciale ed eventualmente di risolverlo in conformità alla legge applicabile, anche in assenza di un contratto scritto che formalizzi tale rapporto, fatti salvi gli altri diritti di Sinerga SpA o i rimedi che dovesse cercare.

IMPEGNARSI IN PRATICHE COMMERCIALI LEGALI ED ETICHE

1.1. CONFORMITÀ LEGALE

Il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni locali, nazionali e internazionali applicabili che regolano l'attività commerciale. Il nostro obiettivo è quello di soddisfare o superare i requisiti delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di ambiente, salute e sicurezza, degli standard aziendali e di altri standard a cui Sinerga SpA aderisce. Quando il presente Codice di condotta per i fornitori è in contraddizione con la legge applicabile, si applica la legge applicabile.

1.2. DIVIETO DI CORRUZIONE ATTIVA E PASSIVA

Sinerga SpA applica una politica di tolleranza zero nei confronti della corruzione e del traffico di influenze. I nostri Fornitori e i loro funzionari, direttori e dipendenti devono aderire ai più elevati standard di condotta aziendale etica e non devono impegnarsi in tangenti o corruzione in alcuna forma, direttamente o tramite terzi. Ci aspettiamo che i nostri Fornitori rispettino tutte le leggi

applicabili in materia di corruzione e adottino misure appropriate per prevenire, rilevare e sanzionare qualsiasi corruzione o traffico di influenza, direttamente o indirettamente, nell'ambito delle loro attività.

1.3. RISERVATEZZA E PRIVACY

I Fornitori di Sinerga SpA sono tenuti a rispettare e salvaguardare le informazioni riservate di Sinerga SpA. I nostri Fornitori devono impegnarsi ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza dei segreti professionali e di altre informazioni non pubbliche che ricevono nel corso del loro rapporto commerciale con Sinerga SpA. I nostri Fornitori utilizzeranno le informazioni riservate di Sinerga SpA solo per lo scopo per cui sono state fornite. I fornitori sono tenuti a comunicare tempestivamente a Sinerga SpA qualora vengano a conoscenza di qualsiasi divulgazione o utilizzo improprio intenzionale o non intenzionale delle informazioni riservate di Sinerga SpA. I fornitori devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili relativi alla protezione e all'uso delle informazioni personali.

1.4. TRASPARENZA DELL'INFORMAZIONE

I Fornitori di Sinerga S.p.A. sono tenuti a fornire informazioni chiare e accurate in merito alle modalità e alle risorse impiegate, ai siti produttivi e alle caratteristiche dei prodotti o servizi forniti, e ad astenersi dal formulare affermazioni fuorvianti.

PROMUOVERE UN AMBIENTE DI LAVORO RISPETTOSO, EQUO E DIVERSIFICATO

2.1. LAVORO MINORILE E GIOVANI LAVORATORI

Il lavoro da parte di bambini di età inferiore ai 16 anni è severamente vietato. Nei paesi in cui le leggi locali stabiliscono un'età più alta per il lavoro minorile o fissano un'età per il completamento della scuola dell'obbligo superiore a 16 anni, si applica l'età più alta. Qualsiasi lavoro che possa mettere a repentaglio la salute fisica, mentale o morale dei bambini non deve essere svolto da persone di età inferiore ai 18 anni.

2.2. LAVORO FORZATO E TRATTA DI ESSERI UMANI

Non è consentito l'uso del lavoro forzato, della schiavitù, della servitù o della tratta di esseri umani da parte dei nostri fornitori, nonché sanzioni pecuniarie, trattenute di documenti d'identità (come passaporti), permessi di lavoro, retribuzione o richiesta di depositi per l'assunzione o altri vincoli come condizione per l'assunzione. Gli straordinari obbligatori non sono consentiti e i lavoratori devono essere autorizzati a lasciare liberamente il proprio impiego dopo aver dato un ragionevole preavviso.

I fornitori non possono richiedere ai lavoratori di lavorare per ripagare un debito dovuto a loro o a terzi. È vietato l'uso di punizioni corporali o di coercizione psicologica o fisica. Sono vietate le misure disciplinari inammissibili per legge.

2.3. ORARIO DI LAVORO

I nostri fornitori devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti locali applicabili in materia di orario di lavoro, che non deve in nessun caso superare il massimo stabilito da standard riconosciuti a livello internazionale come l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). I nostri fornitori non possono imporre orari di straordinario eccessivi. Il totale delle ore di lavoro settimanali, comprese le ore di

lavoro straordinario, non può superare i limiti di legge. I lavoratori hanno diritto al numero minimo di giorni di riposo stabilito dalle leggi vigenti e devono avere almeno un giorno di riposo ogni sette giorni.

2.4. RETRIBUZIONI E BENEFICI

I fornitori devono retribuire i salari minimi su base regolare e non inferiore a una mensile, compensare i lavoratori per le ore di straordinario alla tariffa legale e soddisfare tutti i requisiti legali relativi ai benefici per i lavoratori. Se nel paese interessato non esiste un salario minimo legale o una tariffa per la retribuzione degli straordinari, il Fornitore deve garantire che i salari siano almeno uguali al minimo medio nel settore industriale pertinente e che la retribuzione degli straordinari sia almeno uguale a quella oraria abituale. Le trattenute salariali non possono essere utilizzate come misura disciplinare. Richiediamo ai nostri fornitori di garantire che tutti i lavoratori ricevano i benefici previsti da qualsiasi contratto collettivo applicabile, accordo aziendale e altri accordi individuali o collettivi negoziati applicabili.

2.5. UGUAGLIANZA, INCLUSIONE E DIVERSITÀ

I fornitori devono promuovere un ambiente libero da discriminazioni e inclusivo di tutte le persone e delle loro capacità, punti di forza e differenze. Devono essere garantite la parità di trattamento e le pari opportunità. I fornitori non devono sottoporre i propri lavoratori ad alcuna discriminazione illegale per quanto riguarda l'assunzione, l'assunzione, la retribuzione, la promozione, l'accesso alla formazione, lo sviluppo professionale, il pensionamento o il licenziamento. Qualsiasi decisione di assunzione deve essere basata sulle capacità del lavoratore e non su caratteristiche personali quali razza, credo, colore, religione, sesso, età, origine nazionale, stato di alienazione o cittadinanza, orientamento sessuale, identità o espressione di genere, stato civile, di unione o familiare, disabilità, informazioni genetiche, stato di veterano/militare, stato di vittima di violenza domestica, background sociale, casta, stato di salute, gravidanza o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge. I lavoratori con le stesse qualifiche, competenze, esperienza e prestazioni dovrebbero ricevere la stessa retribuzione per il lavoro, come richiesto dalla legge locale.

2.6. DIVIETO DI MOLESTIE E ABUSI

Ci aspettiamo che i nostri fornitori trattino i loro lavoratori con rispetto e dignità. I nostri Fornitori non possono tollerare o impegnarsi in alcuna forma di punizione corporale, molestie fisiche, sessuali, verbali o psicologiche o qualsiasi altro tipo di abuso.

2.7. DIVIETO DI LAVORO ILLEGALE, CLANDESTINO E SOMMERSO

I Fornitori di Sinerga SpA sono tenuti al rispetto delle normative applicabili in materia di prevenzione del lavoro illegale, clandestino e sommerso. Ogni dipendente deve ricevere un contratto di lavoro giuridicamente valido con i seguenti elementi minimi: nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, funzione, data di inizio del lavoro, orario di lavoro, stipendio e retribuzione, periodo di prova (se applicabile), diritto alle ferie, dettagli relativi alla cessazione del rapporto di lavoro (da parte del dipendente e del datore di lavoro), data e firme delle parti del contratto. Il datore di lavoro non deve tentare di eludere le disposizioni locali di sicurezza sociale (ad esempio, assicurazione sanitaria,

protezione della maternità, ecc.). I dipendenti devono essere in possesso di un visto valido e di un permesso di lavoro se non provengono dal rispettivo paese, se necessario.

2.8. LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE

Richiediamo ai nostri Fornitori di rispettare e riconoscere il diritto dei lavoratori di formare e aderire a sindacati, nonché di negoziare collettivamente e di creare o aderire a organizzazioni sindacali di loro scelta senza alcuna sanzione, discriminazione o molestia. Non saranno tollerate misure preventive o ostruzionistiche che servano a ostacolare tale diritto.

FORNIRE UN LUOGO DI LAVORO SICURO E SALUBRE E PROTEGGERE L'AMBIENTE E LA COMUNITÀ

3.1. SALUTE E SICUREZZA

Deve essere fornito un ambiente di lavoro sicuro e igienico. L'ambiente di lavoro e i materiali con cui i dipendenti entrano in contatto devono essere conformi alle leggi locali e ai requisiti di salute e sicurezza generalmente riconosciuti, a seconda di quali sono più severi. I fornitori devono ridurre il potenziale di infortuni e malattie sul luogo di lavoro eliminando o riducendo al minimo i rischi sul posto di lavoro e fornendo formazione sui lavoratori per la salute e la sicurezza. Devono essere promosse le procedure di sicurezza industriale volte a prevenire gli infortuni sul lavoro e gli infortuni dovuti all'uso di attrezzature tecniche. Queste pratiche e procedure di sicurezza industriale devono essere comunicate ai dipendenti e formate regolarmente con loro.

3.2. AMBIENTE

I fornitori rispettano le normative e gli standard ambientali locali e internazionali e ottengono tutti i permessi ambientali necessari. I fornitori devono impegnarsi a migliorare continuamente la loro impronta ambientale, compresa la promozione di iniziative di sostenibilità come il risparmio energetico e idrico, la prevenzione dell'inquinamento, la minimizzazione dei rifiuti, il riutilizzo e le pratiche di riciclaggio.

Con la presente dichiaro, per conto del fornitore, di aver ricevuto, letto e compreso quanto previsto dal Codice di Condotta Fornitori di Sinerga SpA (Rev 00, 01/2025).

Confermi, per conto del fornitore, di essere autorizzato a firmare il Fornitore e che il Fornitore si impegna a rispettare il Codice e le leggi a cui si fa riferimento.

LUOGO E DATA

FIRMA



CODICE DI CONDOTTA PER I FORNITORI

Revisione 00 01.2025

NOME E FUNZIONE:

NOME DEL FORNITORE